

# CdM: dal Governo il nuovo dpcm sulla sospensione di attività produttive industriali e commerciali

---

23 Marzo 2020

Il Governo ha adottato un ulteriore DPCM con misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s.](#)

Il provvedimento, in particolare, dispone **la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'apposito allegato 1.**

A tale ultimo riguardo restano non sospese, tra le altre, le attività ricomprese nei codici ATECO: 42 - ingegneria civile; 43.2 - installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; 38 - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero di materiali; 94 -attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Viene, altresì, disposto che **l'elenco dei codici** di cui al predetto allegato 1 **può essere modificato** con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene, inoltre, previsto che le attività produttive sospese possono **comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile** e che restano sempre **consentite** anche le attività che sono **funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.

Il DPCM dispone anche il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute ([pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 22 marzo 2020](#)).

Le disposizioni **producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020** e si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.